

Deliberazione n. **88** /2018/PRSP



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio VIOLA	Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI	Consigliere Relatore
Dott. Francesco BELSANTI	Consigliere
Dott. Donato CENTRONE	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell' adunanza del **20 aprile 2018** ha reso la seguente

P R O N U N C I A

- esaminata la relazione sul bilancio consuntivo 2015 elaborata dall'Organo di revisione del Comune di Serra Riccò (GE), ai sensi dell'art. 1, comma 167, L. 23.12.2005 n. 266;
- vista la nota di risposta 9.02.2018, s.p. 9.03.2018, s.p., e 26.03.2018, s.p., con cui si fornivano precisazioni e chiarimenti su alcuni punti della medesima relazione;

A handwritten signature or set of initials, possibly 'GJ', located in the bottom right corner of the page.

- ritenuto che le ipotesi di irregolarità contabile – finanziaria rilevate nel corso della fase istruttoria hanno reso comunque necessaria la convocazione della Sezione per l'esame collegiale in contraddittorio;

- uditi in adunanza il Magistrato relatore, Cons. Alessandro Benigni e, in rappresentanza del Comune di Serra Riccò, il Sindaco, Sig. Rosario Amico, il Segretario Generale, Dott. Carlo Cuttini Ranocchia, il Responsabile del Servizio finanziario, Dott. Marco Giaretti, e l'Organo di revisione, Dott. Paolo Trucco;

F A T T O

L'esame della relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SERRA RICCO' (GE), relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, ha consentito di riscontrare le seguenti criticità:

- a) anticipazione di tesoreria non estinta al 31 dicembre 2015, nella misura di **€ 441.286,40=**;
- b) un saldo di cassa passato, in un solo anno, da **€ 464.275, 52** a **0,00=**, con la presenza di fondi vincolati non ricostituiti, nella misura di **€ 99.284,87=**;
- c) inserimento, nelle partite di giro, della somma di **€ 132.000=**, accertata e non riscossa, a titolo di <<rimborso anticipo spese lavori eseguiti in danno>> e della corrispondente somma, impegnata e spesa nella misura di **€ 120.626,33=**, a titolo di <<anticipo spese per lavori eseguiti in danno>>.

L'Ente ha precisato che l'assenza di liquidità libera è stata determinata dalla mancata trattenuta della quota IMU da destinarsi al fondo di solidarietà comunale, relativamente all'esercizio 2014. Ciò ha determinato la registrazione di introiti superiori alle previsioni, con un effetto positivo sull'esercizio 2014,



ma conseguenti difficoltà nel 2015 per via della necessitata restituzione della somma precedentemente introitata in eccedenza.

A ciò si sono aggiunte le difficoltà cagionate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre del 2014, che hanno prodotto danni superiori ai tre milioni di euro solo parzialmente riconosciuti dalla Regione Liguria.

Tale comportamento della Regione ha necessariamente obbligato l'Amministrazione Comunale a ricorrere all'anticipazione di tesoreria per fare fronte agli oneri e ai costi relativi agli interventi straordinari che non potevano essere differiti.

Con riferimento al terzo rilievo, invece, si è specificato che la somma impegnata di € 132.000= riguarda interventi di rimozione di materiale franoso, nonché di quello derivante dalla demolizione di manufatti precedentemente operata in attuazione dell'ordinanza contingibile di necessità ed urgenza emanata a seguito di uno smottamento verificatosi il 26 dicembre del 2013.

In adunanza, l'ente ha ulteriormente precisato che i problemi di liquidità affrontati negli ultimi esercizi, che hanno raggiunto il loro apice nel successivo esercizio 2016 ma che sono in via di risoluzione, sono dipesi esclusivamente dalla necessità di stanziare ingenti somme per i lavori di ripristino del territorio dopo gli eventi alluvionali e dal tardivo accredito, da parte dello Stato, delle quote IMU di propria competenza.

DIRITTO

1. I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti, consentono alla Sezione di accertare l'effettiva sussistenza delle criticità rilevate in sede istruttoria e collaborativamente ammesse dallo stesso Ente nel corso dell'odierna adunanza.

2. Il Comune ha motivato **l'anticipazione di tesoreria inestinta al 31 dicembre 2015**, nella misura di € **441.286,40=**, e la presenza di **fondi vincolati non ricostituiti**, nel diverso ammontare di € **99.284,87=**, oltre che con la necessità di restituire l'importo di quota IMU ricevuto, nel 2014, in misura superiore a quanto spettante, soprattutto con l'obbligo di finanziare interventi straordinari – necessari ed urgenti - dovuti ad eventi naturali per un ammontare complessivo di oltre € **3.000.000=**, di cui solo una parte rimborsata dalla Regione Liguria.

A tali difficoltà si aggiunge la circostanza, da ritenersi indipendente dalla volontà dell'Ente, costituita dal ritardato trasferimento, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della quota relativa alla seconda rata di pagamento dell'IMU, di propria spettanza nel 2015.

Ciò ha comportato l'oggettiva impossibilità sia di estinguere, al termine dell'esercizio, la predetta anticipazione di tesoreria, sia di ricostituire i fondi vincolati preventivamente utilizzati per la copertura di spese correnti.

Il Comune ha inoltre precisato che tale situazione di illiquidità ha comportato disavanzi maggiori, su entrambi i fronti, nell'esercizio 2016, ma la situazione, nel 2018, è in decisa fase di miglioramento.

Al riguardo, la Sezione ritiene di dover far presente come, in siffatte fasi emergenziali, l'Ente sia comunque tenuto, nei limiti del possibile, ad attuare politiche di bilancio improntate ad un maggiore rigore rispetto a situazioni di normalità, con inevitabile compressione delle spese discrezionali.

3. Poiché il Comune, in conseguenza degli eventi sopra descritti è stato tenuto ad eseguire alcuni lavori di manutenzione in danno dei soggetti privati giuridicamente tenuti, ha ritenuto di appostare le relative partite debitorie e creditorie, dell'ammontare di € **132.000=**, tra **le partite di giro**.



In proposito, sotto un profilo generale, è opportuno ricordare come nella voce <<servizi per conto terzi>> possano rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall'ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere.

Il punto 7.1 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria, aventi valore di fonte primaria, specifica che <<non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni>>

Tale presupposto è necessario in quanto, agendo l'ente in via strumentale e temporanea per la realizzazione di interessi di altri soggetti, è necessario che sia data evidenza di ciò nella contabilità del soggetto effettivamente inciso o interessato, cosa che non può avvenire quando l'ente agisce in sostituzione di privati cittadini.

Conseguentemente il Comune avrebbe dovuto allocare gli importi sostenuti nel titolo I della spesa e i rimborsi successivamente conseguiti nel titolo II delle entrate.

Non si tratta di un aspetto puramente formale in quanto l'inserimento di poste non previste finisce per costituire una violazione delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali.

Infine, la mancata iscrizione di questi importi tra le entrate e spese correnti finisce anche per falsare la costruzione di alcuni indicatori, che utilizzano come parametro le entrate e le spese correnti e che sintetizzano la reale situazione finanziaria dell'Ente all'esterno, violando il principio di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

Il Comune di Serra Ricco' ha ricevuto in data 14/05/2018 il documento n. 4317/2018 in arrivo Cat. 5 Cl. 2

P. Q. M.

A C C E R T A

- il ricorso ad anticipazioni di tesoreria non estinta nella misura di € **441.286,40=** al termine dell'esercizio finanziario 2015, nei sensi di cui in motivazione;
- la mancata separazione nel fondo di cassa delle somme aventi destinazione vincolata e la necessità di ricostituire le medesime, complessivamente ammontanti a € **99.284,87=** nella misura in cui non siano state spese in conformità ai loro vincoli;
- la non conformità del bilancio consuntivo 2015 al principio generale di tassatività, con riferimento alle voci di entrata e di spesa che possono confluire nel capitolo "servizi per conto terzi", relativamente alle somme di € **132.000=** e di € **120.626,33=** nei termini di cui in motivazione.

D I S P O N E


- la trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di **SERRA RICCO'** per la predisposizione delle misure idonee da comunicare a questa Sezione entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, nonché per la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli inerenti adempimenti, comprensivi di quelli relativi all'inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2018


Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)



Il Presidente

(Fabio Viola)



Depositato in segreteria il 20/5/2018
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
(Prof.ssa Antonella Stettina)

